

Rilevazione dei consumi mediante contatore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025 (Rv. 673373-02)

Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie.

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025 (Rv. 673373-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1559, Cod_Civ_art_2697